

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

AI SENSI DELL'ART. 55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE E LA PROMOZIONE DELL'AFFIDO E DELLA BIGENITORIALITA' -

TRA

Il Dott. Gennaro IZZO (nato a il ; cod. fisc.), in qualità di Dirigente del II Settore del Comune di Castellammare di Stabia “Area Servizi Sociali, Servizi al cittadino ed alle imprese” e coordinatore/responsabile dell’Ambito Territoriale N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia (avente sede legale in Piazza Giovanni XXIII, Palazzo Farnese - cod. fisc . 82000270635; P.IVA 01548131216).

E

Nome e cognome.....(.....), residente in alla Via....., nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale.....(di seguito denominato Ente partner/attuatore), con sede legale in alla Via (Cod. Fisc. e P.IVA.....).

E

Nome e cognome.....(.....), residente in alla Via....., nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale.....(di seguito denominato Ente partner/attuatore), con sede legale in alla Via (Cod. Fisc. e P.IVA.....).

E

Nome e cognome.....(.....), residente in alla Via....., nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale.....(di seguito denominato Ente partner/attuatore), con sede legale in alla Via (Cod. Fisc. e P.IVA.....).

PREMESSA

- Il Comune di Castellammare di Stabia, da sempre sensibile verso i nuclei familiari, intende sostenere fattivamente la creazione di una adeguata rete di sostegno per le famiglie in difficoltà, attraverso interventi mirati;

- La finalità di tale progettualità si basa sull'analisi del bisogno del territorio, dalla quale è emersa la necessità di attivare punti di accesso, di prossimità e vicinanza ai cittadini ed alle famiglie, garantendo servizi di base come: informazione, sostegno alla genitorialità anche attraverso azioni di orientamento e consulenza, sviluppo delle risorse familiari e comunitarie con l’obiettivo di promuovere il protagonismo delle famiglie, favorendo l’attivazione delle risorse personali e familiari in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale.

-Attraverso servizi specialistici e innovativi, potendo selezionare almeno tre interventi, l'Ambito N27, da un'analisi del territorio e dei bisogni espressi ed inespressi dei cittadini, ha selezionato le n. 6 seguenti attività:

- azioni sperimentali volte alla tutela della bigenitorialità per garantire ad entrambi i genitori il diritto ad assumere decisioni e partecipare alle scelte che coinvolgono salute, educazione ed istruzione del figlio, anche attraverso l'istituzione del registro della bigenitorialità;
- informazione e supporto all'affido familiare e sperimentazione di forme innovative dell'affido in situazioni di emergenza e di accoglienza e solidarietà tra le famiglie con possibilità di interscambio delle esperienze tra Ambiti e matching tra minorenni e potenziali affidatari, anche tra Ambiti territoriali diversi;
- creazione di gruppi per attività di famiglie affiancanti ad altre famiglie o a ragazzi ospiti in strutture residenziali, gruppi di sostegno a famiglie affidatarie e adottive;
- tutoring specialistico e servizi personalizzati di integrazione sociale quali sostegno psicologico, educativo e familiare;
- gruppi per genitori in attesa (spazi di confronto per condividere aspettative, pensieri ed emozioni legati alla genitorialità); gruppi per neo genitori e corsi di massaggio infantile: un'esperienza grazie alla quale mamma, papà e bambino possono imparare a conoscersi e a comunicare attraverso il contatto "pelle a pelle" e in cui poter condividere in piccoli gruppi di genitori emozioni, esperienze, riflessioni, "momenti di vita"; creazione e detenzione di un elenco di Baby-sitter qualificate, costantemente aggiornato, per accompagnare la famiglia nella scelta della figura più adatta alle proprie aspettative ed esigenze. L'elenco fornisce informazioni sulla loro disponibilità in termini di tempo e mansioni, nonché indirizzo, telefono e dati anagrafici. Il servizio offre inoltre alle persone che vogliono svolgere attività di baby sitter la possibilità di essere inserite in questo elenco (previo corso di formazione specifico);
- prevenzione e contrasto al disagio e alla povertà educativa, attraverso interventi diretti e contrasto alla dispersione scolastica e alle discriminazioni, progetti di doposcuola.

-L'istituto della co - progettazione di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore si qualifica quale nuova forma di declinazione dell'istituto del partenariato pubblico - privato (PPP), ovvero forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico.

In particolare:

- L'art. 55, del Codice del Terzo Settore prescrive che *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*.

- L'art. 55, comma III, del Codice del Terzo Settore contempla, nello specifico, l'istituto della co-progettazione, prevedendo che *“La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*.

- Secondo le *“Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”*, adottate con il Decreto n. 72/2021 emesso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, detto istituto applica l'art. 118, ultimo comma, Costituzione, che valorizza ed agevola la possibile convergenza su attività di interesse generale fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo Settore. Secondo la Corte Costituzionale si tratta di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, Costituzione, un originale canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria;

- Le linee guida ANAC n. 17, approvate con Delibera del Consiglio n. 382/2022, recanti *«Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali»*, espressamente rimandano alle indicazioni fornite con il suddetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021, in materia di co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza.

- Avuto riguardo alla *ratio* dell'istituto, nella Relazione Illustrativa del Governo sullo schema del Codice del Terzo Settore, si chiarisce che *“Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico – privato”*. La Corte Costituzionale ha qualificato l'istituto della co-progettazione, come *“modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi ed interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”* (Sentenza n. 131/2020).

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI

- le *“Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”*, adottate con il Decreto n. 72/2021 emesso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Le Linee guida ANAC n. 17, approvate con Delibera del Consiglio n. 382/2022, in materia di affidamento dei servizi sociali, analogicamente applicabili all'oggetto dell'Avviso ministeriale;
- L'articolo 118 comma 4 della Costituzione;

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella Legge n. 106/2016 e che, sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli artt. 2,3,4,9,18 e118, quarto comma della Costituzione, provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina in materia di Enti del Terzo Settore.

- L'articolo 4 del Codice del Terzo Settore, che delinea la figura e la qualificazione dell'ente del terzo settore e l'art. 55, che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti.
- L'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. N. 117/2017);
- Il D.lgs. 23/12/2022 n. 201, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che ha affiancato, ai modelli consolidati di erogazione dei servizi, forme di partenariato con gli Enti del Terzo Settore (ETS);
- Lo Statuto del Comune di Castellammare di Stabia;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- La Legge n. 136/2010 come modificata dalla Legge n. 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- La Legge n. 328/2000 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" con particolare riferimento all'art. 22, relativo alla "*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e all'articolo 5 "*Ruolo del terzo settore*".
- Il DPCM 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge n. 328/2000.
- La Legge n. 381/1991 "*Disciplina delle cooperative sociali*".
- La Legge n. 266/1991 "*Legge quadro sul volontariato*", che riconosce il valore e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.
- Il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente.
- Il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, confluito nella sottosezione "*Rischi corruttivi e Trasparenza 2024/2026*" approvato con deliberazione commissariale del 26 febbraio 2024 n. 24 e ss.mm.ii (id est "PIAO").
- Il vigente Protocollo di Intesa per la Legalità adottato dal Comune di Castellammare di Stabia N. 27 del 27/02/2020;
- Il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che modifica il Dpr 62/2013;
- Il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia, approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 20/2021 del 05/03/2021
- La determina del Settore dei Servizi Socio Assistenziali del Comune n. D.....

- I verbali della Commissione Tecnica del
- I verbali di seduta del Tavolo di co – progettazione con gli enti del terzo settore del.....del e del
- La determina dirigenziale del Settore dei Servizi Socio Assistenziali n....., avente ad oggetto l’approvazione delle risultanze delle attività del Tavolo di co-progettazione, la dichiarazione di chiusura del procedimento amministrativo di co – progettazione, la determinazione a stipulare la presente Convenzione e l’approvazione dello schema della stessa.

VISTE ALTRESÌ:

- le autodichiarazioni sottoscritte dagli ETS sottoscrittori, con le modalità di cui all’art. 38 del DPR n. 445/2000, previste dagli artt. 84 e ss. del Decreto Legislativo n. 159/2011, ai fini dell’acquisizione dell’informativa antimafia e dei controlli ex art. 94-95 Codice degli Appalti;

Tutto ciò premesso, a tutti gli effetti di legge, con il presente atto redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti sopra costituite,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore della premessa

La premessa, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione a tutti gli effetti di legge.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione e l’attuazione in partenariato dei Servizi di

La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione/partenariato tra l’Ambito Territoriale n. 27 – Comune di Castellammare di Stabia - e le cooperative sociali....., per il raggiungimento delle finalità condivise di interesse generale di cui al successivo articolo 5, gli impegni reciproci ed i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti in vista della realizzazione degli interventi.

La causa negoziale dei rapporti regolati dalla presente Convenzione non è uno scambio di natura sinallagmatica fra un’amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, quanto lo svolgimento di attività di interesse generale, rivolte alla collettività, senza fini di lucro.

Con la presente Convenzione gli enti partner/attuatori concordano con l’Ambito Territoriale N 27 – Comune di Castellammare di Stabia - le modalità relative alla gestione e realizzazione dei progetti e degli interventi definiti all’esito del Tavolo di co –progettazione, in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.

Gli enti partner/attuatori si impegnano, sin d’ora, a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dei progetti.

Art. 3 – Decorrenza e durata del rapporto di partenariato e degli interventi programmati. L’attivazione degli interventi e dei servizi come definiti all’esito del Tavolo di co – progettazione avrà inizio con la

sottoscrizione della presente Convenzione e a far data dalla comunicazione a mezzo p.e.c. di avvio delle attività da parte degli enti partner/attuatori.

Alla scadenza del periodo indicato il rapporto di partenariato e la presente Convenzione si intendono risolti di diritto senza alcuna formalità e non è previsto rinnovo tacito in nessun caso.

Sono fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione successivi ed ancora da compresi e la liquidazione dei rapporti giuridici/economici ancora in essere tra i sottoscrittori.

Art. 4 - Fonte di finanziamento - Quadro economico di riferimento

Coerentemente con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e norme correlate, le somme messe a disposizione dalla pubblica amministrazione assumeranno la natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della prestazione.

Pertanto, proprio per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le somme dell'Ambito N 27 saranno erogato (alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione/convenzione) solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.

Art. 4.2 - Ruolo dell'amministrazione e degli enti partner/attuatori in partnership - Comunanza di risorse.

Gli enti partner/ attuatori hanno la qualifica di Enti del Terzo Settore a tutti gli effetti di legge e perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Attuano gli interventi per la realizzazione dei progetti oggetto della presente Convenzione senza perseguire utili di impresa ma unicamente per svolgere attività di interesse generale a favore della collettività, in convergenza con gli interessi dell'Amministrazione Pubblica.

I rimborsi spesa previsti dalla presente Convenzione sono da ritenersi non correlati a lavori, servizi e forniture, ma bensì a sostegno di attività socio – assistenziali condivise con l'Ambito e svolte in base a quanto definito nel Tavolo di co-progettazione.

Le parti mettono reciprocamente a disposizione le proprie risorse funzionali alla realizzazione dei progetti, fino alla conclusione delle attività ed alla rendicontazione delle spese.

L'Ambito N 27 mette a disposizione la propria struttura operativa ed organica dell'Ufficio di Piano anche per quanto concerne la gestione finanziaria dei progetti e vigila e verifica la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto finale.

L'Ambito N 27 mette, altresì, a disposizione.....

L'Ambito N. 27 monitora, coordina, vigila e verifica sulla qualità delle attività e degli interventi previsti nei progetti esecutivi.

Gli enti partner/attuatori mettono a disposizione le seguenti risorse:

- 1) Cooperativa.....;
- 2) Cooperativa.....;
- 3) Cooperativa.....;

Ciascun ente partner/attuatore eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati ed in ordine alla modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Art. 5 – Tipologia dei servizi e delle prestazioni – Progetti esecutivi da attuare.

I servizi e le prestazioni da attuare sono:.....,

I progetti definitivi ed esecutivi da attuare, corredati dei piani finanziari con articolazione delle voci di spesa, corrispondono a quelli definiti all'esito del Tavolo di Co –progettazione tra gli enti sottoscrittori e l'Ufficio di Piano, allegato alla presente Convenzione, da ritenersi parte integrante e sostanziale della stessa a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 – Attività di coordinamento dei servizi – Nomina del coordinatore

Gli enti partner/attuatori, prima dell'inizio delle attività, devono comunicare a mezzo p.e.c. all'Ufficio di Piano il nominativo del coordinatore dei servizi, che sarà il diretto interlocutore per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi, con l'indicazione dei recapiti telefonici e con allegato il curriculum vitae.

Il coordinatore deve avere qualifica di ed essere in possesso di un'esperienza nel settore oggetto degli interventi, con conoscenza delle metodologie d'intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi in oggetto.

Il coordinatore è responsabile del coordinamento delle attività del personale e collabora attivamente con il responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il coordinatore deve svolgere, in particolare, i seguenti compiti:

- coordinare le attività e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- attivare eventuali sostituzioni del personale in modo tempestivo;
- svolgere, in collaborazione con il responsabile dei singoli servizi, attività di verifica e valutazione dei servizi medesimi;
- relazionare mensilmente al responsabile dell'Ufficio di Piano sull'andamento dei servizi, presentando dettagliata relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti;
- redigere relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati ottenuti ed eventuali proposte migliorative, nonché sugli esiti dell'attività svolta;
- coordinare le riunioni d'equipe che dovranno tenersi con cadenza almeno mensile;
- definire il modello organizzativo e controllare e verificare l'assetto operativo della struttura organizzativa (preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'equipe, etc...);
- promuovere l'aggiornamento e la formazione professionale del personale.

Art. 7 – Compiti dell'Ufficio di Piano: coordinamento, vigilanza e controllo.

L'Ufficio di Piano, nella persona del responsabile e/o di suoi delegati all'uopo designati, ha funzioni di indirizzo, di coordinamento generale dell'organizzazione delle attività connesse ai progetti da attuare, di vigilanza, di controllo, di supervisione e di verifica del funzionamento dei servizi.

La vigilanza viene compiuta attraverso: periodiche riunioni di monitoraggio con il coordinatore dei servizi designato dagli enti parter/attuatori; periodiche riunioni di monitoraggio con l'equipe; verifiche dirette delle prestazioni, anche di presenza, durante il loro svolgimento.

Le operazioni di verifica e controllo avvengono secondo modalità operative che saranno concordate tra le parti nel corso del rapporto.

Nel caso in cui inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione dei servizi siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, gli enti partner/attuatori hanno l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati dall'Ufficio di Piano, per intero, o parzialmente a

seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto.

L'Ufficio di Piano svolge ogni adempimento amministrativo e contabile di propria competenza necessario per la realizzazione dei progetti, ivi compreso la riassegnazione e ripartizione *pro quota* degli importi del finanziamento in favore degli enti partner/attuatori.

Ha la diretta responsabilità della gestione, fatti salvi i concorrenti obblighi in capo agli enti partner/attuatori come disciplinati al successivo art. 12.

Ha la diretta gestione dei rapporti finanziari con gli Enti Sovraordinati finanziatori.

Art. 8 –Compiti e oneri degli enti partner/attuatori

Gli enti partner/attuatori eseguono esattamente ed integralmente, ciascuno per quanto di propria spettanza, le attività dei servizi oggetto dei progetti da attuare e svolgono le attività secondo le modalità, la ripartizione delle attività e le tempistiche indicate.

Invidano all'Ufficio di Piano i dati ed i documenti necessari per permettere allo stesso di assolvere agli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari.

Mettono a disposizione dell'Ufficio di Piano tutte le informazioni in proprio possesso ed informano il responsabile dell'Ufficio di Piano, in maniera sollecita e completa, di ogni circostanza che possa incidere sull'esecuzione delle azioni progettuali o che possa creare ritardi od ostacoli nell'attuazione delle stesse.

Comunicano all'Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi.

Rispettano il piano cronologico della propria parte di attività, così come previsto nei cronoprogrammi spesa approvati.

Effettuano, a propria cura e spese, e nel rispetto della tempistica dei progetti, gli interventi per ovviare alle eventuali mancanze, difformità e difetti che dovessero verificarsi per le azioni di propria competenza, dandone immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio di Piano.

Comunicano a mezzo p.e.c. all'Ufficio di Piano ogni eventuale variazione del domicilio eletto, ovvero dell'indirizzo di posta elettronica certificata; eventuali variazioni non comunicate nelle debite forme non saranno opponibili, anche se diversamente conosciute.

Garantiscono il pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento per l'esercizio di tutti i servizi oggetti della presente Convenzione.

Sollevano e manlevano l'Ambito N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia - da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi, per inadempimenti, trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei rispettivi compiti, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Sollevano e manlevano l'Ambito N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia - da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei servizi.

Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi a carico degli enti partner/attuatori previsti dalla presente Convenzione.

Ulteriori obblighi

Art. 9 – Valutazione dell’impatto sociale (VIS)

Gli enti partner/attuatori relazionano per iscritto a breve, medio e lungo termine (con relazione finale) al responsabile dell'Ufficio di Piano in merito alla verifica degli effetti positivi o negativi, primari e secondari, che sviluppano gli interventi, in via diretta o anche indiretta, del cambiamento nella vita delle persone e della comunità, della relazione causale tra gli effetti degli interventi ed il cambiamento raggiunto con riferimento ai destinatari delle attività, agli imput (esiti/conseguenze delle attività) e outcome (i concreti cambiamenti attesi).

Art. 10. – Personale – Oneri – Trattamento economico e normativo – Formazione a aggiornamento – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Le prestazioni per l'esecuzione dei servizi sono svolte dagli enti partner/attuatori attraverso operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati, garantendo piena esecuzione delle finalità dei servizi e completa realizzazione degli interventi.

Gli enti partner/attuatori dichiarano, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti per legge per l'attuazione degli interventi (titolo di studio, idoneità fisica, etc), nonché delle competenze professionali e relazionali adeguate agli interventi.

L'orario di lavoro deve essere adeguato alle esigenze del servizio nel rispetto delle specifiche funzioni e nel rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dalle norme di legge, nonché dai CCNL in vigore.

Gli enti partner/attuatori garantiscono la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente, per malattia, ferie o altra circostanza, con altro in possesso dei medesimi titoli professionali, preinformandone opportunamente il responsabile dell'Ufficio di Piano.

Gli operatori devono assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale.

In ogni caso, alcun rapporto di lavoro potrà, a nessun titolo, costituirsi tra gli operatori impegnati nell'attività e l'Ambito territoriale N. 27- Comune di Castellammare di Stabia.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano valuta l'adeguatezza del personale impiegato e, in caso contrario, ne chiede la sostituzione. Anche nel corso dello svolgimento del servizio, il responsabile dell'Ufficio di Piano ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità dei servizi e degli interventi.

Gli enti partner/attuatori garantiscono per il personale dipendente il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale), di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il contratto al quale si fa riferimento è il CCNL Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Gli enti partner/attuatori applicano, nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi, il contratto integrativo regionale vigente, firmato dalle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento (anche con aggiornamento del costo del lavoro) ai sensi delle disposizioni del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte

economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.

Gli enti partner/attuatori garantiscono ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Gli enti partner/attuatori devono inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie,...).

L'utilizzo di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato avviene nel pieno rispetto della normativa in materia.

Entro 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione dei servizi, gli enti partner/attuatori devono inviare comunicazione a mezzo p.e.c. all'Ufficio di Piano contenente l'elenco delle persone impiegate con i seguenti documenti:

- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- Autocertificazione del possesso del titolo di studio richiesto per legge;
- Curriculum professionale;
- Documentazione relativa all'inquadramento contrattuale (contratto di riferimento, qualifica ...);
- Certificato penale del casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
- Documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
- Documentazione attestante l'idoneità fisica;
- Controllo sanitario da parte del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, trattandosi di operatori che svolgono prestazioni in modo diretto verso terzi.

Segnalano immediatamente e per iscritto ogni variazione si dovesse verificare successivamente in relazione ai predetti dati.

Gli enti partner/attuatori dotano il personale di tesserino identificativo personale (con fotografia, generalità e qualifica professionale rivestita, nonché denominazione dell'impresa), che dovrà essere ben visibile nel corso delle attività prestate.

Garantiscono la continuità dei servizi da parte degli operatori per tutto il periodo degli interventi e la massima trasparenza nelle gestioni dei servizi.

Sostengono gli oneri del personale impiegato per l'espletamento del servizio.

In particolare, i costi a loro carico sono:

- Le retribuzioni del personale secondo il vigente CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi
- Oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/08.

Il personale impiegato per l'espletamento del servizio deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando la massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

Il personale addetto ai servizi deve tenere all'interno della struttura/servizio, ove opera, un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, In particolare è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: • essere sempre presente nelle sedi di lavoro stabilite, negli orari concordati per il regolare inizio e effettuazione dei servizi affidati; • rispettare tutte le disposizioni inerenti la sicurezza prevista dalla normativa vigente; • rispettare gli aspetti igienico-sanitari; • mantenere la riservatezza su

fatti e circostanze, dati, informazioni personali e/o sanitarie di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché rispettare il segreto d'ufficio; • astenersi dal fumo

e dall'uso in servizio del telefono cellulare; • utilizzare correttamente gli arredi, le attrezzature, gli ausili e i materiali contenuti nei locali sede dei servizi; • raccordarsi con i responsabili/referenti dei servizi/strutture sedi dell'attività.

Gli enti partner/attuatori garantiscono l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi, promuovendo iniziative idonee e presentando un programma di formazione da realizzarsi durante l'anno. L'inadempimento delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale), di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, come richiamati nel presente articolo, comportano la risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, codice civile, anche in riferimento ad un solo ente partner, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 1420 e 1459, codice civile.

Art. 11 - Sicurezza

Gli enti partner/attuatori sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Garantiscono a tutti gli operatori addetti allo svolgimento delle attività le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste.

Forniscono adeguate informazioni e provvedono alla formazione e addestramento dei propri dipendenti e collaboratori circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; sono responsabili della sicurezza e incolumità del proprio personale.

Art. 12 - Gestione finanziaria – Obblighi di rendicontazione

Gli enti partner/attuatori sono tenuti a rispettare le predette disposizioni nell'attività di rendicontazione della propria quota di spesa ed a rispettare le scadenze e le modalità previste per la certificazione periodica delle spese sostenute, dalle quali dipendono le erogazioni del finanziamento; si impegnano a compilare e fornire tutte le informazioni richieste dall'Ufficio di Piano.

L'Ambito Territoriale N 27 assicura le risorse necessarie per l'attuazione dei progetti per gli importi indicati all'art. 4, da corrispondere agli enti partner/attuatori, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione degli interventi.

Le domande di rimborso sono finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti ed indiretti come previsti nel budget del progetto ed alle stesse va allegata la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione alle operazioni ammesse.

Gli enti partner/attuatori, al fine della riassegnazione/ripartizione *pro quota* dei costi sostenuti da parte dell'Ambito per il rimborso delle spese sostenute, dovranno presentare ogni trimestre all'Ufficio di Piano la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate in relazione allo stato di avanzamento dei progetti (nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e quietanzate con relativa documentazione giustificativa di spesa), secondo i piani finanziari definiti al Tavolo di co – progettazione.

Gli enti partner/attuatori, in caso di trasferimento di risorse da parte dell'Ambito, si impegnano a garantire la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal

Decreto Legge n.187/2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni con Legge n. 217/2010.

In caso di mancata trasmissione all'Ufficio di Piano della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, l'Ambito non potrà richiedere la liquidazione delle rispettive *tranches* del finanziamento ed è quindi esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata liquidazione del finanziamento.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata anche al superamento positivo delle verifiche tecniche sull'attuazione dei progetti ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Gli enti partner/attuatori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente alle attività che si è impegnato a svolgere. Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta.

Ciascun ente si fa comunque carico delle spese assunte e non contemplate dai rispettivi piani economici/finanziari per l'esecuzione delle attività dei progetti, lasciando indenne l'Ambito da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo alle stesse.

L'Ufficio di Piano provvederà al trasferimento del saldo finale agli enti partner/attuatori al termine delle attività e dopo aver effettuato il monitoraggio e la rendicontazione di tutte le attività svolte.

Una volta terminate le attività progettuali, gli enti partner/attuatori dovranno consegnare all'Ufficio di Piano la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatte in conformità con i piani finanziari approvati, l'elenco dei giustificativi delle spese sostenute nonché i singoli giustificativi di spesa in copia conforme e la relazione finale delle attività realizzate. Ciascun ente è responsabile della correttezza formale e sostanziale della documentazione trasmessa all'Ufficio di Piano.

Gli enti partner/attuatori sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti finanziati e a renderla disponibile, su richiesta dell'Ufficio di Piano, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla cessazione delle attività e presentazione della rendicontazione finale.

Gli enti partner/attuatori sono tenuti a conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, nonché della raccolta e archiviazione di tutte le informazioni inerenti al progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari ed ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

I sottoscrittori concordano che, nel caso di eventuali non riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali revoche del finanziamento per i progetti di cui trattasi, sarà ridotto il finanziamento, con decurtazione dei relativi importi di competenza di ciascun ente in relazione alle attività ed ai finanziamenti decurtati dalle competenti autorità.

In caso di revoca del finanziamento imputabile ad inadempimento - da parte dell'ente partner/attuatore - degli obblighi previsti dal presente articolo, la presente Convenzione sarà revocata e/o l'Ambito eserciterà la facoltà di recesso per giusta causa, anche con riferimento ad un solo ente partner, con obbligo dell'ente partner di restituzione dei contributi versati e con riserva di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 13 – Garanzie e responsabilità – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento

Gli enti partner/attuatori rispondono di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione e all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile comprese attrezzature e impianti in genere, tenendo al riguardo sollevato e manlevato l'Ambito Territoriale N. 27 - Comune di Castellammare di Stabia - da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti del medesimo, di suoi amministratori, dipendenti

e/o collaboratori. A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro (compresi soci, collaboratori e lavoratori somministrati) nell'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione gli enti partner/ attuatori si obbligano a stipulare - ovvero integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace per tutta la durata degli interventi, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale di garanzia di almeno Euro 500.000,00, e verso prestatori d'opera (RCO) con massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 e che deve prevedere: - l'estensione della copertura alla responsabilità civile derivante all'ente per i danni causati a terzi dalle persone del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge; - l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell'ente, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento delle attività; - l'estensione della copertura alla responsabilità civile per gli eventuali infortuni subiti dai prestatori di lavoro ovvero da tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, gli enti attuatori si avvalgano per l'esecuzione degli interventi, compresi i soggetti per i quali non sussista obbligo di assicurazione INAIL; - l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916, c.c. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti ed amministratori. Costituirà onere a carico degli enti il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli enti stessi dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Gli enti partner/attuatori dovranno produrre, all'atto della comunicazione di avvio dei servizi, copia conforme del contratto di assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, compresa la quietanza attestante l'ultimo rinnovo, pena la risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, codice civile, anche in riferimento ad un solo partner, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 1420 e 1459, codice civile.

Al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, gli enti si obbligano a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Art. 14 - Cause di recesso e di risoluzione della Convenzione.

L'Ambito Territoriale n. 27 ha facoltà di recesso dalla presente Convenzione in caso in cui i servizi non vengano attuati secondo quanto previsto nella Convenzione medesima, ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo gli enti partner/attuatori possano vantare diritto o pretesa alcuna.

Oltre a quanto previsto dalle norme del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione le seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di idoneità e di legittimazione da parte degli enti; b) revoca e decadenza dei titoli abilitativi necessari per l'espletamento dei servizi; c) accertamento di gravi violazioni di legge o regolamenti; d) gravi inadempienze accertate nell'erogazione del servizio; e) impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non regolarmente assunto; f) sospensione e/o interruzione del servizio senza giustificato motivo; g) messa in liquidazione dell'ente partner; h) non ottemperanza alle prescrizioni inerenti le

modalità di esecuzione del servizio previste dalla presente Convenzione ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia; i) mancato avvio del servizio nel termine fissato, ovvero abbandono o interruzione o sospensione o effettuazione con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore; l) gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; m) inadempienza nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e inosservanza delle norme in materia; n) grave inosservanza delle norme in materia igienico-sanitaria; o) ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;

Nei casi previsti dal precedente comma, si darà luogo a giudizio insindacabile dell'Amministrazione procedente, alla risoluzione di diritto del contratto, a mente dell'art. 1456, Codice Civile.

E', in ogni caso, riconosciuta la piena facoltà dell'Ufficio di Piano di procedere, a suo insindacabile giudizio derivante dalla discrezionalità amministrativa, alla revoca del rapporto nei seguenti casi: a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio; b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio; c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.

Art. 15 - Divieto di subaffidamento dei servizi e degli interventi – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

È fatto divieto agli enti partner/attuatori di subaffidare i servizi, senza il consenso e la formale approvazione dell'Ambito Territoriale n. 27, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, codice civile e la conseguente rivalsa dei danni subiti, anche con riferimento ad un solo partner, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 1420 e 1459, codice civile.

È fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Ambito.

Art. 16 – Trattamento dati - Protezione dati e riservatezza

Tutti i dati personali di cui si venga in possesso per l'attuazione dei servizi di cui alla presente Convenzione devono essere trattati secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal Regolamento UE 2016/679 .

I dati devono essere trattati esclusivamente per le finalità connesse con l'attuazione degli interventi.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ambito territoriale N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia - nella persona del Dirigente del settore dei servizi socio – assistenziali.

L'Ambito n. 27 designa fin da ora ciascun ente partner/attuatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento delle attività progettuali, necessariamente si troverà ad acquisire e gestire.

Ciascun ente partner/attuatore individua e designa la persona fisica o l'Ufficio responsabile del trattamento e procederà al trattamento dei dati in suo possesso nel pieno rispetto della richiamata normativa, esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, trattando tutte le tipologie dei dati nel rispetto della normativa e per la durata coincidente con la durata del rapporto in partenariato.

Non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza delle attività.

Dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso .

Gli enti responsabili del trattamento devono prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato ai dati personali ed anche alle informazioni sulla contabilità, necessarie per la gestione finanziaria, il monitoraggio ed il controllo.

Gli enti responsabili del trattamento hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione degli interventi e della presente Convenzione .

Gli enti partner/attuatori sono responsabili per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da ciascuno degli enti partner/attuatori non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascun ente partner/attuatore avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle informazioni e della documentazione ottenuta nel corso dell'esecuzione dei progetti.

Si impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Amministrazione per finalità strettamente collegate alle finalità della Convenzione. Sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 23 del Regolamento UE 2016/679.

I dati sono utilizzati nell'ambito della procedura e comunicati all'esterno ai richiedenti aventi diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi e con le modalità previste dalla L. 241/90, e ad Enti Pubblici intervenienti nella procedura per specifici adempimenti normativi.

Il titolare del trattamento vigila e verifica periodicamente l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente articolo, nonché delle prescrizioni normative da parte dei responsabili del trattamento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, gli enti partner/attuatori dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi e dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Gli enti partner/attuatori sono obbligati a comunicare all'Ambito N. 27 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai servizi in oggetto, e nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli enti partner/attuatori con la stipula della presente Convenzione dichiarano espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010. Gli enti partner/attuatori che hanno notizia dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne danno immediata comunicazione all'Ufficio di Piano ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ed in ogni caso l'inosservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, codice civile, anche in riferimento ad un solo partner, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 1420 e 1459, codice civile.

Art. 18 – Responsabilità di informazione e obblighi pubblicitari.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli enti partner/attuatori sono obbligati ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi-

In caso di revoca parziale e/o totale del finanziamento per causa imputabile ad inadempimento/inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte degli enti partner/attuatori, il rapporto oggetto della presente Convenzione sarà revocato e/o l'Ambito N. 27 eserciterà il recesso per giusta causa, anche relativamente ad un solo partner, e l'Ambito si riserva ogni azione giudiziale in merito, anche di risarcimento dei danni.

Art. 19 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da imposta di bollo e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

In ogni caso, tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico degli enti partner/attuatori.

Art. 20 - Domicilio e foro competente

Gli enti partner/attuatori eleggono domicilio legale presso la propria sede legale.

Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione sono devolute alla giustizia ordinaria e/o amministrativa secondo le norme sul riparto della giurisdizione e della competenza.

I Fori competenti per eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono per i procedimenti civili il Tribunale di Torre Annunziata, per i procedimenti amministrativi il TAR Campania – Napoli.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità, dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dai Codici di comportamento dei dipendenti

Gli enti partner/attuatori ed i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel vigente Protocollo di Intesa per la Legalità adottato dal Comune di Castellammare di Stabia.

Sono, altresì, tenuti all'osservanza delle norme e delle regole di condotta del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto compatibili con la natura del presente rapporto.

Le attività svolte devono anche essere conformi a quanto previsto dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Comune di Castellammare di Stabia.

Art. 22 – Rinvii normativi

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative della Legge n. 241/1990 e del codice civile, le pertinenti disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia, dei regolamenti di settore, della normativa e dei principi del diritto europeo, del diritto nazionale di derivazione comunitaria.

Art. 23 - Informativa antimafia e controlli. Risoluzione contrattuale di diritto in caso di esiti pregiudizievoli.

La presente Convenzione e gli atti dell'Amministrazione precedente successivi e consequenziali sono espressamente sottoposti a condizione risolutiva per l'ipotesi di acquisizione dell'informazione antimafia interdittiva riferita a ciascun ente partner/attuatore, o comunque in caso di esito pregiudizievole dei controlli effettuati dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti e già attivati dai competenti Uffici del Comune.

In tale ipotesi, oltre alla risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, codice civile, anche con riferimento ad un solo partner (sussistendone i presupposti di legge ai sensi degli artt. 1420 e 1459, codice civile), saranno disposti anche la revoca dei benefici e l'ordine di cessazione delle attività e dei servizi, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite, e le prestazioni già eseguite e con espressa riserva, fin da ora, per l'Amministrazione precedente di esperire ogni azione, stragiudiziale e giudiziale, e di agire per il risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione medesima.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 88, comma IV, *bis*, D.Lgs. 159/2011.

Art. 24 – Verbali di coprogettazione

E' parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, a tutti gli effetti di legge, il seguente allegato:

- Verbale del Tavolo di co-progettazione del.....con allegati i progetti esecutivi ed i piani finanziari con articolazione delle voci di costo.

Art. 25 – Garanzia fideiussoria

A garanzia degli impegni e delle obbligazioni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, nonché dell'osservanza dell'obbligo di rimborso delle somme erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici, gli enti partner/attuatori si obbligano alla produzione, all'atto della stipula della presente Convenzione e come condizione per la stessa, di una

garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa fideiussoria), valida fino al termine delle attività oggetto della Convenzione per un valore/importo corrispondente al 10%

dell'ammontare della quota di finanziamento assegnata a ciascun ente partner per il progetto da attuare, come risultante dai verbali del Tavolo di Co – progettazione.

Castellammare di Stabia,

Letto, approvato e sottoscritto

I sottoscrittori

Per L'Ambito Territoriale N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia

Il Dirigente del II Settore Area Servizi Sociali, Servizi al cittadino ed alle imprese

.....

Per gli ETS

.....

.....

.....

Accettazione e sottoscrizione di clausole ai sensi dell'art. 1341, II comma, c.c.

I sottoscrittori accettano ed approvano specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II comma, codice civile, le clausole negoziali previste dai seguenti articoli, che vengono espressamente richiamati:

Art. 10. – Personale – Oneri – Trattamento economico e normativo – Formazione a aggiornamento – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Art. 12 - Gestione finanziaria – Obblighi di rendicontazione - Articolazione delle voci di costo.

Art. 13 – Garanzie e responsabilità – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Art. 14 - Cause di recesso e di risoluzione della Convenzione.

Art. 15 - Divieto di subaffidamento dei servizi e degli interventi – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Risoluzione contrattuale di diritto in caso di inadempimento.

Art. 18 – Responsabilità di informazione e obblighi pubblicitari.

Art. 23 - Informativa antimafia e controlli. Risoluzione contrattuale di diritto in caso di esiti pregiudizievoli.

Art. 25 – Garanzia fideiussoria.

Castellammare di Stabia, 3 febbraio 2023

Letto, approvato e sottoscritto

I sottoscrittori

Per L'Ambito Territoriale N. 27 – Comune di Castellammare di Stabia

Il Dirigente del II Settore Area Servizi Sociali, Servizi al cittadino ed alle imprese

Per la Cooperativa Sociale

Per la Cooperativa Sociale
Per la Cooperativa Sociale